

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3387/88 DELLA COMMISSIONE****del 28 ottobre 1988****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3238/88 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzi-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 37.